

XXXIII' TORNATA

MERCOLEDI 21 GENNAIO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	Pag.	989
Disegni di legge (Discussione di):		
- Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue		
		989
Oratori:		
PRESIDENTE		1006
CALISSE, <i>relatore</i>	997 <i>passim</i>	1006
CANNAVINA	1002, 1005	
DI STEFANO		989
Rocco, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>		
	999 <i>passim</i>	1006
SANTUCCI	995 <i>passim</i>	1005
(Presentazione di)		
		994
Interrogazioni (Annuncio di)		1006
Relazioni (Presentazione di)		994

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, e i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale, delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'economia nazionale e per l'interno.

DE NOVELLIS, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Romanin Jacur di giorni 15, Pelli Fabroni di giorni 15, Vicini di giorni 2.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue » (N. 8-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulle affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue ».

Chiedo al Guardasigilli se accetta che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis, di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 8-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Il primo iscritto è l'onorevole senatore Di Stefano al quale do la facoltà di parlare.

DI STEFANO. Onorevoli colleghi, quando io ebbi sottocchio il decreto-legge sulla affrancazione dei canoni e censi e delle altre prestazioni perpetue e la relazione che lo precedeva, mi domandai se, veramente, questa materia avesse bisogno di una legge, che *ab initis* la regolasse, ovvero se non fosse sufficiente il nostro Codice civile, che il principio dell'affrancabilità dei canoni aveva codificato nell'articolo 1564, articolo tanto tormentato nella sua applicazione e pur tanto chiaro per

il principio che segna, per cui l'enfiteuta può sempre redimere il fondo enfiteutico. *Sempre*, cioè in qualsiasi momento, fino a che un giudicato irretrattabile non si fosse costituito; sempre, come spiegarono, poi, le disposizioni transitorie, cioè anche per tutte le enfiteusi e tutte le prestazioni, che si erano potute stabilire sotto le leggi passate, quantunque esse non lo avessero permesso.

Mi domandai, onorevoli colleghi, se fosse necessaria questa legge, quando per la affrancazione dei canoni avevamo lo stesso articolo 1564, che stabiliva doversi eseguire l'affrancazione capitalizzando il canone sulla base dell'interesse legale, a meno che non ci fosse nel titolo una speciale convenzione, che segnasse un capitale minore, e gli art. 1783 e 1784 che codificavano lo stesso principio per le rendite. Mi domandai se fosse necessaria questa legge, quando per taluni enti morali avevamo delle leggi speciali, che quelle affrancazioni permettevano con speciali agevolazioni. E pensai se non fosse stato forse più opportuno lasciare le disposizioni del codice e delle leggi speciali estendendo, per talune enfiteusi, le disposizioni, che restringevano, entro certi limiti di tempo, il diritto assoluto di affrancazione, emanate, già pel mezzogiorno, a tutte le altre regioni italiane. Perocchè tutti gli economisti e tutti gli scrittori della materia hanno, sempre, opinato che questo diritto di redimibilità, così largamente concesso dalla legge, anzi che un bene per la nostra agricoltura era stata una causa di ristagno nell'espansione della enfiteusi, che pure era stato l'istituto propulsore del miglioramento delle grandi proprietà fondiarie e che avrebbe potuto essere un elemento precipuo per lo spezzamento del latifondo.

C'erano, è vero, due famosi decreti degli 11 e 29 gennaio 1920, seguiti da un'improvvisa circolare ministeriale, che tanto danno avevano arrecato ai proprietari dei canoni in un momento, in cui lo svilimento della moneta cominciava la sua terribile ascesa, permettendo, per ragioni di alto interesse nazionale, di poter affrancare, offrendo al valore nominale il consolidato 5 per cento, che non aveva ancora raggiunto quel valore, sicchè alla svalutazione della moneta aggiungevasi un altro svantaggio a danno dei domini diretti e dei creditori di altre prestazioni, facendo pure sorgere il dubbio

sulla soppressione del laudemio; ma a questo sarebbesi potuto facilmente riparare, abrogando quei due decreti.

Ma, onorevoli colleghi, da un certo tempo, permettetemi che io dica qui in Senato francamente il mio pensiero, per la mania di innovare, noi abbiamo spesso distrutto, senza nulla migliorare (*benissimo*). Noi, che eravamo, per i principi tramandatici dalla sapienza romana, abituati a sapere che la legge provvedeva soltanto per l'avvenire, abbiamo visto una serie di decreti-legge a getto continuo, i quali non solo hanno innovato, ma hanno distrutto sistemi e principi, che la sapienza antica ci aveva tramandati; ma, quel che è peggio, non solo hanno distrutta la legge passata, cosa che è permesso di fare, per il tempo futuro, ma hanno distrutto il patto, hanno distrutto le sentenze, hanno distrutto anche il giudicato, il che non è permesso di fare. Ricordo, per tutti, il decreto legge del 25 febbraio 1924, n. 456, in cui si è ordinata la revisione di tutte le concessioni demaniali ed anche di quelle per la derivazione delle acque, non ostante gli atti, i patti, i giudicati!

Abituato all'antica tradizione, non posso approvare il nuovo sistema di legiferare, che potrebbe convenire ad un Governo bolscevista, non ad un Governo, che ha la missione di conservare, migliorando, per attingere il massimo progresso in questa nostra Italia, che è stata sempre la madre del diritto e che ha, nel suo passato, accumulato tesori di sapienza che, difficilmente, si possono sorpassare.

Io, pertanto, do lode alla Commissione per lo sforzo fatto al fine di ricondurre questa legge a quei principi, che il nostro codice civile ha segnato, e più precisamente a quelle disposizioni transitorie del nostro codice, che hanno rappresentato, fino ad oggi, il monumento di sapienza giuridica più perfezionato, che siasi potuto costruire in occasione della riforma di passate legislazioni.

Ma, poichè una legge si è voluta fare, dobbiamo vedere come possa migliorarsi, ed io ho presentato a tale scopo vari emendamenti, ed altri mi riserbo di presentarne, sicuro che i giuristi di questo Alto Consesso vorranno unire i loro sforzi ai miei perchè la legge sia migliorata.

Fra questi emendamenti, taluni sono di pura

forma, di chiarimento alla legge, che io credo non solo utili ma necessari, perchè la legge chiara è una garanzia per tutti. E la legge deve nella sua espressione essere chiarissima e precisa, più che sia possibile, per evitare le divergenze, le questioni, i sofismi degli interpreti, e tutte le interminabili liti, che dal sottile lavoro d'interpretazione spesso derivano. Dove non esiste *verborum ambiguitas*, non è luogo, od almeno non dovrebbe esser luogo, a commenti ed a dissensi.

Altri emendamenti, che ho presentato, riguardano, invece, il contenuto sistematico della legge, per attingere gli scopi, che il legislatore si è prefissi.

Il legislatore aveva dinanzi diversi obiettivi da raggiungere.

A causa della guerra si era verificata una svalutazione grave della moneta. C'erano i proprietari dei canoni che vedevano diminuite e spesso annullate le risorse necessarie per lo svilimento della moneta, che, di conseguenza, apportava un aumento di tutte le derrate e di tutti gli oggetti necessari alla vita.

Col decreto-legge che, oggi, ci si presenta per la conversione, il Governo ha creduto di rimediare a questo inconveniente, aumentando del 20 per cento la prestazione, e aumentando, quindi, il capitale di affrancazione del quinto.

C'era un'altra condizione disastrosa prodotta dai decreti del gennaio 1920, cioè la moneta di affrancazione. L'affrancazione si poteva fare col consolidato 5 per cento al suo valore nominale. E l'attuale decreto-legge ha ovviato a tale danno, disponendo che, pur potendo affrancare per mezzo del consolidato, questo si valuti al valore di borsa del tempo dell'affrancazione.

C'erano i decreti del 1920, che pareva eliminassero il diritto al laudemio, e questo decreto ha fermato il principio che il laudemio è dovuto, se il patto o la legge lo stabiliscano.

Il decreto-legge si propone, poi, di regolare il modo come si effettua l'affrancazione. Esso dispone - e la disposizione apparrebbe a prima vista rivolta a tutela maggiore di chi affranca e dei terzi - la trascrizione dell'atto o dell'offerta di affrancazione. Ma questa trascrizione, che, se io non m'inganno, era compresa nel decreto, che modifica le norme sulla trascrizione, ha non solo lo scopo di tutela dei terzi, e di chi affranca, ma uno scopo fiscale, che il

ministro delle finanze intende anche da questa legge trarre un vantaggio per l'Esercizio.

Il decreto-legge, infine, - seguendo il solito metodo, invalso da qualche tempo, di inserire in una legge, che legifera su una materia, una serie di disposizioni, che riguardano tutti altri istituti, tutte altre materie, sicchè vediamo, nella legge sulla competenza dei pretori, diminuito il termine per l'appello dalle sentenze dei tribunali e modificato il valore delle prove testimoniali, - crea una competenza speciale del pretore per la ripartizione del prezzo, allorchè esistano delle ipoteche sul canone che si affranca.

Questo, in riassunto, è il contenuto del decreto-legge: questi gli scopi cui esso mira.

In ordine al fine di riparare al danno, che veniva dai due decreti del 1920, sulla calcolazione del consolidato 5 per cento al valore nominale, non credo di dover indugiare, perchè è giusto che, potendo offrire, invece di danaro contante, il consolidato 5 per cento, esso sia calcolato al valore del momento in cui avviene l'affrancazione, anzichè al valore nominale.

Mi riservo di parlare sulla questione di competenza, nello svolgimento dell'emendamento, che ho presentato, e limito, per ora, le mie osservazioni agli altri punti, cioè: aumento del 20 per cento ed obbligo del pagamento del laudemio. Sono questi i due temi, su cui intendo intrattenermi, se la benevolenza del Senato me lo concede, nella discussione generale, riservando le altre mie osservazioni alla discussione dei singoli articoli e degli emendamenti, che ho presentati.

Come ho già accennato, il decreto legge, per riparare al grave danno proveniente ai concedenti ed ai creditori di prestazioni perpetue dalla svalutazione della moneta, ha pensato di venire in loro soccorso in doppio modo: aumentando, da una parte, il canone ed ogni altra prestazione del 20 per cento ed aumentando il capitale dell'affrancazione del quinto, cioè: dello stesso 20 per cento. Ora, io domando al Senato se la misura del 20 per cento sia sufficiente ad indennizzare il padrone del canone di quella perdita, che egli subisce, oggi, nel ricevere una prestazione in moneta che non ha già la svalutazione del 20 per cento, ma quella del 400 per cento. La nostra lira, oggi, vale il quarto della lira di avanti guerra: in questi ultimi giorni, per le oscillazioni dei cambi, è

andata ancora più giù. Ma prendiamo per base il valore, che la lira aveva fino a pochi giorni fa, quando degli elementi estranei non avevano turbato, così grandemente, il mercato dei cambi: come dicevo, la nostra lira valeva il quarto di quello, che valeva prima della guerra. Or bene, questo legislatore che, preoccupandosi della condizione dei padroni dei fondi urbani e rustici, quando si è trattato degli affitti delle case, ha permesso degli aumenti ingenti, e per le gabelle dei fondi rustici ha permesso che se ne facesse la revisione, dando facoltà di accordare un aumento, che va dal 30 all'80 per cento, credendo, in questo modo, di alleviare il danno, che proviene dalla svalutazione della moneta, quando si tratta dei canoni e delle prestazioni perpetue, che in certe contrade sono precisamente la base, su cui gravita tutto il sistema della proprietà terriera, ha creduto di poter sovvenire il concedente del fondo ed il creditore delle prestazioni con l'aumento del 20 per cento.

Onorevole ministro, questa misura, se si deve concedere una giusta indennità a chi vede ridotta al quarto la potenzialità di quella moneta che rappresenta, ora, il suo dominio sul fondo, è assolutamente insufficiente. E non è giusto che, mentre colui, che riceve la prestazione od il canone in derrate, nulla perde, anzi forse guadagna per l'enorme prezzo raggiunto dalle derrate in questi ultimi tempi, chi lo riceve in danaro (che può, anche, rappresentare la commutazione di una derrata) debba subire un sì grave danno.

Ma, onorevoli colleghi, c'è un'altra questione, che il decreto-legge ha risolto in maniera ingiusta, cui la Commissione del Senato ha creduto di riparare coll'emendamento proposto.

In certi atti, il padrone diretto, nel fare la concessione enfiteutica o nello stabilire la prestazione, prevedendo lo svalutamento della moneta, sia per evitare l'alea dei cambi, sia anche perchè edotto dalle passate svalutazioni, specie in conseguenza dei turbamenti monetari occorsi in occasione di guerre o di altre calamità, aveva avuto la previdenza di stipulare un patto, col quale si stabiliva che il canone dovesse essere pagato in moneta di oro o di argento.

Ebbene, nel decreto-legge si cancella il patto, stabilendo, anche in questi casi, il pagamento in

carta moneta, coll'aumento del 20 per cento. Il nostro Ufficio centrale ha notato la grave ingiustizia che questa disposizione arreca ai domini diretti ed ha voluto ovviarvi. Ma io non credo che la restrizione adottata sia esatta, anzi vorrei dire che il rimedio è stato peggiore del male, cui ha voluto rimediare. Giacchè la legge segnava un sistema sicuro: nè oro, nè argento, adesso prendete la carta svalutata. Invece, la Commissione ha detto: no, se il patto dice che si deve pagare in oro od argento, si paga in quella specie determinata, purchè si sia sempre pagato con questa o con ragguglio ad essa.

Ora, onorevoli colleghi, quando la nostra carta moneta valeva più dell'oro e dell'argento, quando noi andavamo in Svizzera e in Francia o cambiavamo la nostra carta e ci vedavamo dare per 100 lire cinque luigi, più una lira, una lira e cinquanta diaggio, c'era forse necessità per i padroni diretti di domandare l'oro o l'argento?

No, e l'Ufficio centrale ne conviene. Ma se, in un momento, avvenne il contrario, cioè se la carta nostra perdette in confronto all'oro l'uno o l'uno e cinquanta per cento - e ciò avvenne in taluni anni - ed il domino diretto od il creditore, per non aggravare la condizione dell'utilista o del debitore della prestazione, ricevette la carta moneta, e lasciò correre la piccola differenza in meno, il patto non avrà più alcun effetto. Così oggi dovrebbero ricevere la moneta cartacea, perchè si potrà provare che per qualche anno ci fu un'interruzione e si pagò in carta, che non aveva il preciso ed identico valore dell'oro e dell'argento, ma uno di poco minore.

Prego gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale di pensare un po' a questo emendamento, di riflettere alle conseguenze di esso, specie in rapporto alle svalutazioni, che in passata furono accertate nella moneta cartacea, e vedranno che l'emendamento da me proposto è degno della loro considerazione.

Io propongo al Senato che, ove nell'atto ci sia l'obbligo di pagare in oro o in argento od in altra specie di moneta, si paghi in quella specie di moneta: ed in tal caso non avrà luogo l'aumento del 20 per cento o quell'altro che il Senato vorrà stabilire. Da poichè, se il creditore è pagato nella moneta, colla quale, per patto,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GENNAIO 1925

doveva essere pagato, non ha diritto ad aumento alcuno.

Io spero, onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale che voi accetterete il mio emendamento, perchè esso è ispirato non solo ad un corretto principio del giure; il rispetto ai patti stabiliti, ma anche a un senso di giustizia, che, io so bene, il Senato ha sempre voluto rispettare in tutte le leggi qui discusse ed approvate.

Vengo ora al laudemio. In questo tema si presentava al legislatore l'occasione di riparare ad un grave difetto della nostra attuale legislazione, che è stato fonte di liti lunghe e disastrose.

Che cosa era il laudemio?

Ed anzitutto cosa significa laudemio?

Questa parola semi-barbara, non usata nelle fonti romane nè negli scritti degli antichi dottori latini, viene da *laudare*, nel senso di approvazione della cessione del dominio utile o, come altri pensa, di investitura del nuovo domino utile nel possesso del fondo. Esso consisteva in una somma, che si pagava in tale occasione. Il domino diretto imponeva, volta per volta, il pagamento di una determinata somma e questa somma arrivò ad essere smisurata. E Giustiniano, spaventato per le pretese di questi cedenti, i quali, al momento in cui l'utilista voleva cedere il proprio fondo, chiedevano somme enormi, emanò un'apposita costituzione, la 3ª C. *de jure emphit.* (IV, 66), di cui voi tutti, onorevoli colleghi, ricordate i termini: « *Ne araritia tenti domini magnam molem pecuniarum propter hoc efflagitent, quod usque ad praesens tempus perpetrari cognovimus, non amplius eis liceat pro subscriptione vel depositione nisi quinquagesimam partem praetii vel aestimationis loci, qui ad aliam personam transfertur, accipere* ».

Costituzione, che, non ostante la sua chiarezza, diede luogo ad una miriade di questioni gravissime per stabilire se questa legge, rispettando il passato, provvedesse soltanto per l'avvenire, ovvero provvedesse anche per il passato.

Le opinioni furono divise, perchè taluni scrittori sostennero che, pei suoi termini imperativi, la legge provvedeva anche per il passato e quindi le pattuizioni che, nel passato, si erano stabilite e con le quali si fissava il laudemio in misura maggiore della cinquantesima parte

rimanevano annullate. Ci fu, invece, chi, appoggiandosi al principio generale che la legge dispone soltanto, per l'avvenire, sostenne che le pattuizioni stabilite nel passato dovessero rispettarsi e quindi, in tal caso, i domini diretti potessero esigere un laudemio in quota maggiore.

E le quistioni si sono perpetuate sotto l'impero delle leggi civili del 1819, che codificarono l'enfiteusi e che riprodussero la costituzione di Giustiniano, in occasione di atti stipulati nell'evo medio, sotto l'impero delle varie consuetudini, giacchè, come voi sapete, il diritto di laudemio fu imposto anche come un sistema di feudalità, perchè i padroni dei feudi imponevano anche questo obbligo di pagamento, che essi esigevano al momento del trapasso del fondo. Non solo, ma il laudemio, che si pagava in occasione del trapasso del dominio utile, si estese, per le consuetudini, anche al caso dell'affrancazione.

Invero, mentre l'affrancazione non era permessa dalle antiche leggi, e non fu permessa neppure dalla legge del 1819, mentre, sotto l'influsso dei nuovi principj di allibertamento dei fondi fu, solo, introdotta nel Codice del 1865, sia per le consuetudini sorte nei diversi luoghi, sia per speciali pattuizioni, si pagava il laudemio anche in caso di affrancazione. Ma il laudemio, che si pagava per l'affrancazione, non era il laudemio, che si pagava per il passaggio del dominio diretto. Ordinariamente negli atti si inseriva un patto che fissava il laudemio in rispetto al canone, non al valore del fondo. Ma ci erano delle consuetudini, per cui il laudemio, anche in questo caso, era commisurato al valore del fondo che si affrancava.

Il Codice civile, nelle disposizioni transitorie, richiamò non solo il patto, ma anche le consuetudini. Donde, anche per il caso di affrancazione, sono risorte le liti in rapporto alla determinazione del valore del fondo.

Nel fare questa nuova legge, si offriva al legislatore un mezzo di far cessare tutte queste liti, distinguendo il laudemio dovuto nell'affrancazione da quello dovuto in occasione del passaggio del dominio utile.

Nell'affrancazione non vi è passaggio di dominio utile: l'utilista consolida in sè i due domini e diventa padrone assoluto. Oggetto della contrattazione non è il possesso del fondo, che

rimane allo stesso utilista, ma è il canone. E poichè il canone è stato elevato per evitare, in parte, il danno del valore attuale della moneta, il legislatore aveva il mezzo - poichè anche questa legge deve dominare il passato - di stabilire il laudemio in rapporto al canone, evitando, così, quella ricerca del valore del fondo, che in caso di passaggio del dominio utile può, anche, non aver luogo, mentre, in caso di affrancazione, deve essere sempre fatta.

Il decreto-legge, invece, ed in ciò è stato seguito dall'Ufficio centrale, ha fatto una serie di ipotesi ed ha stabilito l'indennità da pagarsi in occasione dell'affrancazione in rapporto al valore del fondo, tutto riducendo a tre grandi categorie, sbalzando dal caso della quinquagesima alla vigesima e ad una misura maggiore. Ma come correttivo, ad evitare la stima del fondo e le liti consequenziali, ha seguito un criterio di valutazione traendolo dalla legge sulla tassa patrimoniale.

L'Ufficio centrale, in questa parte, ha seguito il decreto-legge, senza avvedersi dell'imperfezione di esso nelle ipotesi che stabiliva, ma ha fatto anche peggio, ha soppresso il criterio assoluto di valutazione seguito nel decreto-legge, senza sostituire un migliore criterio, che avesse posto riparo alle lacune del nostro Codice.

Così si dà adito a tutte quelle liti, alle miriadi di questioni, che si sono trascinate davanti ai tribunali per giungere alla determinazione del valore del fondo ai fini di stabilire il laudemio.

Per questa parte ho proposto un emendamento radicale. Le leggi delle Due Sicilie del 1819, cui il nostro Codice si è ispirato, pure peggiorandole in qualche parte, nel permettere la prelazione, vietavano il laudemio nei passaggi del dominio utile.

Per l'affrancazione nel Codice civile esiste la disposizione transitoria, per cui si sta al titolo ed in mancanza di patti speciali si deve aver riguardo alle leggi, sotto cui furono fatte le concessioni.

L'emendamento da me presentato è semplice ed è più consentaneo al principio, che non si deve pagare laudemio nei passaggi del dominio utile, se non vi sia un patto che lo imponga. Si stia, dunque, al patto ed, in mancanza di patto che stabilisca il laudemio, in caso di affrancazione del canone, non se ne paghi.

Onorevoli colleghi, ho finito di tediarevi: ho creduto di mettere sotto i vostri occhi le imperfezioni principali di questa legge, perchè, ripeto, alle questioni di dettaglio verrò dopo, e dobbiamo preoccuparci ora delle imperfezioni, che riguardano il concetto animatore della legge. Sono sicuro che il Senato, discutendo questa legge, apporterà ad essa gli emendamenti opportuni, e che essa dalle nostre discussioni verrà fuori migliorata; ma penso che i miglioramenti di questa legge debbano, soprattutto, ispirarsi ad un principio: *pacta servanda*. (*Vire approvazioni*).

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Credaro a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CREDARO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 849 che autorizza i provveditori agli studi a bandire entro il maggio 1924 un concorso speciale fra maestri ex combattenti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Credaro della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazione al testo unico della legge elettorale politica del 13 dicembre 1923, n. 2694;

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1375, che modifica il Regio decreto-legge 2 dicembre 1923 n. 2686, contenente norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende ora la discussione del disegno di legge per la riforma delle disposizioni sull'affrancazione dei canoni.

Ha facoltà di parlare il senatore Santucci.

SANTUCCI. Ho ascoltato con il massimo interesse l'importante discorso del collega Di Stefano: ma non posso interamente consentire nelle sue idee, soprattutto in merito ad alcuni punti di questioni da lui trattati. Certamente il disegno di legge, o per meglio dire, il Regio decreto che sarà convertito in legge, è stato molto utilmente modificato dall'Ufficio centrale, e credo che ad esso, come disse il senatore Di Stefano, si debba dare una particolare testimonianza di approvazione. Però il disegno di legge come viene oggi presentato dalla Commissione, ha bisogno di essere ancora perfezionato. Questo diceva il senatore Di Stefano, e questo dico anch'io, presentando una serie di emendamenti. Ed in primo luogo pare a me che il primo articolo, che è un articolo fondamentale, meriterebbe di essere maggiormente chiarito. L'Ufficio centrale pare che voglia riferirsi ancora a delle prestazioni fondiari. Se questo fosse io

non me ne dorrei, ma troverei che fosse necessario chiarire meglio, con espressione più compressiva, tutta la materia, e ricordarsi anche che la legge sulla commutazione delle decime aveva un procedimento speciale e quindi bisogna sapere se essa permanga anche dopo la legge attuale, o se deve ritenersi abolito, oppure se debba in qualche modo essere modificato.

Questa questione che a me pare fondamentale meriterebbe da parte dell'Ufficio centrale dei chiarimenti e forse degli emendamenti al disegno di legge. La questione più grave che è stata sollevata dal collega Di Stefano è quella dell'aumento del 20 per cento nelle prestazioni e nelle affrancazioni. E certo, astrattamente parlando, le sue osservazioni sono giuste, in quanto se si vuole in questo aumento tener conto della svalutazione della moneta, l'aumento del 20 per cento è insufficiente praticamente; e non solo questo, ma siccome la legge è assoluta anche per l'avvenire e anche per un tempo che potrebbe non essere tanto prossimo nel quale potrebbe anche essere che la svalutazione della moneta potesse subire una riduzione che non giustificasse più l'aumento proposto alle prestazioni perpetue secondo il disegno di legge, la cosa lascia certo molto perplessi.

Però io finisco per accedere al parere dell'Ufficio centrale; e credo che dobbiamo considerare lo stato delle cose per quello che è, mentre l'avvenire, che ci auguriamo che possa essere anche prossimo, di un miglioramento non solo notevole ma radicale dei rapporti della moneta coi valori delle cose, non sappiamo quando potrà verificarsi.

Certo sarebbe più opportuno dare un aumento tale che fosse adeguato in riguardo al presente stato delle cose, ma qui si combattono due principi: da una parte sta il principio della stabilità dei contratti perchè questi contratti enfiteutici sono stati costituiti in una condizione economica generale diversa dall'attuale nel determinare una somma fissa. Ora è già molto che s'imponga una maggior somma di quella pattuita per ovviare equamente in qualche modo agli inconvenienti che lo stato presente delle cose offre. E quindi dovendo prendere una via di mezzo fra il massimo dei compensi o il rispetto dei patti stabiliti, potrebbe dirsi che il 20, ovvero il 25 o il 30 per cento, rappre-

senti un temperamento intermedio quale è quello presentato dall'Ufficio centrale, accettabile, e non saprei a questo riguardo oppormi.

Però più grave è la questione riguardante i canoni pagabili in moneta metallica. Intorno a questi le obiezioni che fa il collega Di Stefano sono veramente notevoli, però non mi pare che il rimedio risponda agli inconvenienti. Certo fare *tabula rasa* dei patti del pagamento in moneta metallica in questo momento in cui la differenza del valore delle varie specie di moneta è più che mai sensibile è cosa molto grave. Mi pare che l'Ufficio centrale vada al di là quando ristabilisce la validità del patto ma con una condizione non praticamente attuabile; la validità del patto potrà essere rispettata, esso dice, quando risulti che sempre sia stato pagato il canone in moneta metallica.

Osservava il collega Di Stefano che siccome per molto tempo anteriore, anche molto vicino a noi, la differenza fra le due monete era minima o forse nulla, e magari faceva aggio la carta, i pagamenti sono stati fatti indifferente-mente o in carta o in moneta, e allora per non essere stato sempre osservato il patto, questo sarebbe stato considerato come decaduto. Ciò non risponde nè a giustizia nè a verità; si dovrebbe secondo me circoscrivere questa condizione dell'osservanza precedente, che vuole l'Ufficio centrale, a dei termini relativamente ristretti.

Se si dicesse, - come esempio, e non pretendo fissarmi sopra questa materialità del quinquennio - si dicesse ripeto « quando risulti che nel quinquennio anteriore sia stato osservato il patto del pagamento in moneta metallica allora deve essere rispettato, » potrebbe essere cosa giusta. Dico quinquennio per riferirni al concetto delle prestazioni periodiche prescrittibili in cinque anni ma non intendo insistere sulla materialità di un quinquennio o di altro periodo, purchè questo periodo di tempo si riferisca all'epoca in cui fu più sensibile la differenza fra le due monete sicchè la mancanza di pagamenti in moneta metallica possa rappresentare un abbandono del direttario al diritto che aveva di essere pagato in moneta metallica.

Ma dato che questo patto si mantenga, dovrà essere mantenuto in tutto come propone l'Ufficio centrale? A me parrebbe di no, perchè

in questo modo resterebbe frustrata una gran parte degli scopi della legge, rendendo difficili le affrancazioni di prestazioni pagabili in moneta metallica. Se dovessero dipendere dalle condizioni del mercato monetario, le affrancazioni sarebbero per ora, e certo per molto tempo impossibili.

Ora siccome questa legge di affrancazione deve favorire l'affrancazione per uno scopo di alto interesse generale dell'economia pubblica non credo che creare una tale situazione di cose corrisponda ai fini della legge. Quindi mi pare che bisognerebbe trovare un temperamento col quale, nei casi in cui dovrebbe essere rispettato il pagamento in moneta, non si dovesse esigere il pagamento in moneta, o colle differenze di cambio della carta, ma solo un maggiore aumento del 20 per cento che per il caso ordinario l'Ufficio centrale propone e cioè sia portato al 40 o al 50 per cento, a qualche cosa che molto relativamente potesse supplire alla differenza di pagamento con moneta che non sarebbe più osservato, ma che in questo caso dovrebbe essere mantenuto nei limiti fissati solo come un omaggio ai patti stipulati. In conseguenza propongo un emendamento che vorrei raccomandare all'Ufficio centrale.

Vengo alla questione del laudemio, che è variabile da regione a regione ma nelle enfiteusi antiche sempre si deve pagare.

Il laudemio che o per legge, o per patto, o per consuetudine si deve pagare rappresenta effettivamente un maggior provento per il direttario.

Egli riceveva non solo il canone ma anche, sia pure con intermittenza, l'ulteriore beneficio consistente nel pagamento del laudemio che secondo certe regole statistiche poteva consolidarsi in media relativamente costante. La legge dunque non poteva sopprimere il laudemio totalmente, e non lo ha soppresso neppure il codice civile a cui si richiamava il collega Di Stefano e che egli lodava giustamente in quanto rappresentava l'ultima parola dell'equità e dell'opportunità pratica e giuridica.

Dunque il laudemio non può essere soppresso. Ma poi ha detto: voi lasciate la liquidazione del laudemio con tutte le difficoltà e i litigi possibili per la determinazione del valore del l'utile dominio che dovrebbe essere la base per il pagamento del laudemio. E questo trovo an-

ch'io che sia vero; e quindi domando all'Ufficio centrale se non si potesse prestabilire una forma che rendesse possibile evitare questi litigi.

Io propongo, e lo spiegherò in sede di emendamento, che la base del valore sia da determinarsi a richiesta dell'affrancante mediante perizia, o se l'affrancante vuole evitare il pericolo della perizia, mediante un'offerta determinata, ad esempio nella misura di 100 volte diretto verso lo Stato. È un modo come un altro che non è del tutto equivalente a quello del disegno di legge, modo che con ragione fu abbandonato dall'Ufficio centrale perchè dà luogo a maggiori incertezze, a discrepanze notevoli, oltre che l'accertamento di valori fatto per la tassa sul patrimonio ha per base un criterio puramente fiscale che non può essere preso come norma per regolare le affrancazioni. Si potrebbe, ripeto, sostituire una alternativa a favore dell'affrancante o la perizia o l'offerta da parte sua di un tanto, in base al criterio di un multiplo del tributo diretto.

Io credo che questi emendamenti potrebbero bastare a correggere la legge, però credo che vi sarebbe ancora una aggiunta importantissima da fare. Ci si deve occupare del fatto che questo decreto legge, a noi presentato con ritocchi e modificazioni, impera già da un anno e mezzo ed ha creato una quantità di affrancazioni e di rapporti diversi con criteri conformi al decreto legge, e che non saranno conformi alla legge che approveremo. Non si possono abbandonare le cose così. A me pareva indispensabile che l'Ufficio centrale ci proponesse una disposizione transitoria, la quale contenesse una delegazione al governo del Re, perchè al momento di applicare la legge, che dovrebbe andare in vigore appena pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale », stabilisse delle disposizioni transitorie che in quel momento saranno le più opportune, mentre non sappiamo quando questa legge andrà di fatto in vigore. Potrebbe essere che non accada ciò fra un mese o due, forse fra qualche anno ancora, il provvedere oggi alle disposizioni transitorie più acconce potrebbe non essere opportuno. Ecco perchè io penso che converrebbe fare una delegazione al Governo.

Questi sono gli emendamenti che a me sembrano veramente accettabili nella legge, non solo nel suo concetto fondamentale, che certo

merita l'approvazione del Senato, ma anche nei particolari che, opportunamente emendati, potranno tranquillare completamente gli onorevoli senatori e rispondere a quella vera opportunità pratica alla quale alludeva il collega Di Stefano, quando diceva che il Senato non verrà certamente meno alle sue tradizioni. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CALISSE, *relatore*. L'onorevole Di Stefano e in parte l'onorevole Santucci hanno fatto osservazioni di carattere generale sul disegno di legge in discussione, ed osservazioni su questioni che si riferiscono agli argomenti speciali trattati nei singoli articoli.

Stando, per ora, alle prime, debbo, innanzi tutto, osservare che questa legge non ha per suo oggetto tutta la materia che si connette con le prestazioni fondiarie, come sembrami che pensi l'onor. Di Stefano, avendo egli detto che è una legge *ab initio*, e come tale credendola non necessaria, e forse nemmeno opportuna. Qui si tratta soltanto l'argomento delle affrancazioni delle prestazioni; queste si guardano e si regolano nel momento del loro scioglimento, sia pure con necessarie relazioni alla loro istituzione ed alla loro natura: tutto il resto, ed è molto, si presuppone quale è già nel diritto vigente, e si lascia che altra legge, quando verrà e se verrà, lo riveda e lo disciplini.

Determinato, così, il campo della legge presente, non so comprendere come l'onor. Di Stefano possa dubitare della necessità in cui si era di non lasciar più a lungo così importante materia nello stato d'incertezza ed anche di disordine in cui si trovava. Basta correr soltanto l'indice delle leggi e dei decreti che vi sono stati sovrapposti, in tempi e per scopi diversi, per doversi persuadere che una semplificazione ed un riordinamento ne erano ormai indispensabili. Ed aggiungerò che negli ultimi tempi tale necessità erasi aggravata, anche perchè il problema del possesso e del lavoro della terra è venuto ad essere uno dei principali che si è chiamati a risolvere prontamente, e con criteri non soltanto propriamente giuridici, ma anche politici e sociali: sia perchè alla coltura agricola si converga la maggior parte possibile della popolazione, come se ne è fatta anche pro-

messa durante la guerra, e sia perchè la cultura si ponga in tali condizioni, da dare la maggior quantità del beneficio che se ne aspetta.

Lo stesso oratore, onorevole Di Stefano, ha opportunamente ricordato i due decreti del gennaio del 1920, che sono stati anch'essi una causa determinante di questo disegno di legge, anzi del decreto di chi ora si chiede la conversione in legge. Essi avevano aggravato, per ragioni che si credero di pubblico interesse, ma indubbiamente temporaneo, la condizione dei creditori delle prestazioni, e perciò di quasi tutte le opere pie, obbligandoli a ricevere in pagamento i titoli del prestito consolidato, al loro valore nominale, qualunque potesse essere quello reale, allora assai inferiore all'altro. Si doveva riparare; si è riparato; e quindi non mi par giusta la osservazione che il Governo non abbia tenuto cura della classe dei creditori: la verità è che con questa legge si vuol certamente, ed innanzi tutto, provvedere agli interessi pubblici ed a quelli dei lavoratori della terra; ma non si vuole, contro giustizia, non tener conto anche degl'interessi di coloro che han diritto alle prestazioni fondiarie: il non aver sempre fatto così è riconosciuto come una delle ragioni per cui l'enfiteusi è venuta in disuso, e può dirsi abbandono, mentre, con rinnovati sistemi, si crede che essa possa essere ancora utilmente adoperata.

Questo disegno di legge segue le linee fondamentali poste dal Codice civile. Le applica, nel modo che parve migliore, alla particolarità dei casi trattati: ove se ne discosta, ciò avviene pel necessario coordinamento con le disposizioni sopravvenute, e che han prodotto effetti che non si possono, nè converrebbe, annullare; e per corrispondere a nuovi bisogni o nuove tendenze, che si sono venute formando, anche fuori del campo rigorosamente giuridico.

Tutto questo è particolarmente trattato in ciò che forma oggetto dei singoli articoli della legge. Ma poichè dai precedenti oratori qualche punto se n'è già toccato, è opportuno risponder subito con qualche osservazione.

Anche l'onor. Santucci, che ha avuto parole cortesie per il non facile lavoro compiuto da questo Ufficio centrale, ha parlato della questione concernente la svalutazione della moneta ed il compenso parziale che si può farne. Tal compenso, quale è stato proposto nella misura

del 20 per cento, l'onor. Di Stefano ha osservato che tanto è inferiore alla realtà da essere inutile. E il fatto è così: ma poichè, evidentemente, non si poteva imporre un aumento tale da corrispondere pienamente alla perdita di valore che la moneta ha sofferto, sia per la elevatezza che attualmente l'aumento stesso avrebbe dovuto avere; sia perchè non è da dimenticarsi che si è sempre in un rapporto contrattuale, ove il patto stabilito deve pur sempre conservare la sua essenziale importanza; sia perchè la svalutazione monetaria è fenomeno non permanente, per quanto possano essere lunghi i periodi delle sue trasformazioni; si è creduto di dare almeno un parziale compenso, seguendo anche il principio che già in altri casi è stato attuato dalle leggi, quali son quelle per la revisione degli affitti agrari, e poi degli urbani, ed altre che le condizioni così nuove in cui è venuta a trovarsi negli ultimi tempi la politica e la economia nazionale hanno reso necessarie.

La concessione dell'aumento del 20 per cento sul prezzo dell'affrancazione o sulla somma annua della prestazione non è che un mezzo offerto alle parti contraenti per ristabilire in qualche modo quella loro reciproca condizione, che posteriori avvenimenti, impreveduti ed imprevedibili, avevano turbato.

Si è accennato, in queste osservazioni generali, anche al laudemio. Ha detto bene l'onorevole Santucci: qualunque sia stata la origine di esso, qualunque la causa del patto nelle particolari circostanze delle singole concessioni enfiteutiche; oramai il laudemio, quella somma, cioè, che si doveva pagare al concedente del fondo enfiteutico allora che questo passava da un enfiteuta ad un altro, non è oramai che un diritto patrimoniale del concedente stesso, stabilito per volontà delle parti, nei modi legali, e riconosciuto dalle disposizioni transitorie del Codice civile. Non v'è ragione che a questo diritto patrimoniale, che viene necessariamente a perdersi quando si procede all'affrancazione del fondo, non sia dato un compenso; tanto più che anch'esso è dipendente dal fondo, è connesso col diritto che su questo conserva il concedente, e potè, nella sua quantità, essere determinato in corrispondenza coll'annua prestazione. Il Codice civile, come ho detto, non volle privare d'ogni compenso gli aventi di-

ritto al laudemio, e nessuna ragione è sopravvenuta per la quale si debba mutare questo che è principio di evidente equità.

Questione grave, ponderatamente esaminata dall'Ufficio centrale, è quella della specie della moneta con la quale è da farsi il pagamento del prezzo di affrancazione, allorquando una determinata specie fu preveduta e pattuita nell'atto di costituzione della prestazione. Da molte parti si è chiesto, e qui parmi che sia stato ripetuto dall'onorevole Di Stefano, che se nel titolo costitutivo fu dichiarata la specie della moneta, oro ed argento, con la quale si sarebbero dovuti fare i pagamenti delle prestazioni, ciò basti a indurne l'obbligo anche per le affrancazioni dipendenti dalla legge presente. All'Ufficio centrale è sembrato che questa condizione da sola sia insufficiente; poichè quella dichiarazione potè non essere altro che la ripetizione di formole, di cui è noto quanto uso ed abuso si facesse negli antichi contratti, senza che ad esse corrispondesse sempre o una necessità giuridica o la stessa volontà delle parti. Occorre che questa si manifesti poi nel fatto; cioè, nel caso di cui si parla, nel fatto dei pagamenti, che costituiscono la prova certa della efficacia che alla dichiarazione espressa nel contratto si deve attribuire. Ecco perchè l'obbligo di pagare il prezzo dell'affrancazione in moneta diversa da quella corrente, ossia con ragguaglio alla moneta aurea, si è sottoposto, oltre che alla condizione che esso risulti dal titolo, anche all'altra che così siano stati fatti i successivi pagamenti. A questo proposito può bene ammettersi quanto osservava l'onorevole Santucci; che sia conveniente, piuttosto che usare una formola indeterminata, stabilire un periodo certo di tempo da prendersi in considerazione per lo scopo suddetto; cioè, per vedere se i pagamenti delle annuali prestazioni siano stati fatti in corrispondenza di un particolare obbligo imposto dal titolo costitutivo. Tanto più ciò è conveniente, in quanto che nel passato si sono avuti periodi di tempo nei quali la differenza fra la moneta cartacea e la metallica fu così lieve, che potè nei pagamenti non avere avuto alcuna influenza, e non aver dato al creditore della prestazione un vero interesse ad esigerla rigorosa osservanza contrattuale. Ma tale interesse sorse e si aumentò poi sempre in ap-

presso, e il modo dei pagamenti assunse allora importanza decisiva per conoscere quale fu e quale debba rimanere la volontà delle parti. Questo periodo di tempo potrà essere stabilito in un decennio o in un quinquennio: se ne tratterà, quando verrà in discussione l'articolo concernente tal questione.

Qui resta da farsi un cenno sulla proposta di una disposizione transitoria, con la quale si deleghi al Governo la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per coordinare la legge presente con le precedenti disposizioni. Il decreto-legge del 15 luglio 1923 le ha rese subito esecutive. Le questioni che già ne sono derivate non sono poche, nè poche son quelle che già sono state portate dinanzi l'autorità giudiziaria. Non lievi modificazioni vi apporta la legge presente, la quale, per altro, non si sa quando potrà essere applicata, poichè le manca ancora l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Conveniente dunque, anzi necessario è che il Governo sia munito della facoltà per dare le disposizioni necessarie per l'attuazione di questa legge e la sua coordinazione con quelle vigenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guardasigilli.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, io debbo un ringraziamento vivissimo all'onorevole ufficio del Senato, al suo insigne relatore e ai senatori che in questa aula hanno presa la parola, gli onorevoli Di Stefano e Santucci, pel contributo veramente prezioso da essi portato alla elaborazione di una materia così difficile. Il loro contributo rende il mio compito molto più lieve e il mio discorso molto più breve. Il Senato sa perfettamente che in questa materia dell'enfiteusi due esigenze hanno sempre tra di loro contrastato: l'esigenza di natura sociale che tende a favorire il miglioramento agrario, esigenza che trova e ha sempre trovato anche all'epoca Romana nell'enfiteusi uno strumento molto adatto; e la necessità sociale e giuridica a un tempo di non sovraccaricare la proprietà di vincoli eccessivi.

La legislazione anteriore al nostro codice si era preoccupata soprattutto di questa seconda esigenza e quindi all'enfiteusi si era dato quasi il bando. Invece il nostro codice civile con saggio criterio volle conservare l'enfiteusi, ma

circondò l'istituto di garanzie tali da impedire vincoli eccessivi alla proprietà immobiliare. La principale di queste garanzie è appunto il diritto riconosciuto all'enfiteuta di chiedere l'affrancazione del canone. Ma il dualismo interiore tra le due esigenze sopra ricordate esiste, ciò malgrado, tuttora. Che cosa è successo praticamente? L'affrancazione ha reso difficili le concessioni di enfiteusi: quindi l'istituto è stato reso in grandissima parte praticamente inefficiente. L'affrancazione dopo la costituzione dell'enfiteusi è infatti un'utile provvidenza, che consente al coltivatore, il quale ha migliorato il fondo, di liberarsi dal peso del canone, ma prima della costituzione dell'enfiteusi è un ostacolo alla concessione del fondo in enfiteusi, perchè il proprietario difficilmente si spoglia del dominio utile, quando teme di potersi vedere privato anche di questo mediante il pagamento di un prezzo, che può diventare dopo qualche tempo minimo in confronto al valore effettivo del fondo. Questa difficoltà è stata poi acuita da disposizioni emanate in particolari circostanze della vita finanziaria e politica dello Stato, specialmente nell'anno 1920 quando, in occasione dell'emissione dei prestiti nazionali si credette opportuno, per facilitare il collocamento dei titoli, di ammettere che il riscatto si potesse fare mediante il pagamento del capitale in rendita consolidata, da calcolarsi non già al valore effettivo, ma al valore nominale, con danno notevole del concedente. Precedenti in questo senso ve ne erano stati in altre leggi anteriori per le enfiteusi costituite da enti morali, i quali rimasero pure, da tali provvedimenti, non poco danneggiati.

Sono poi sopravvenuti altri fatti, come ottimamente osservava l'onorevole relatore, che hanno reso urgente la sistemazione della materia, e soprattutto la svalutazione della moneta, che influisce in modo decisivo su questi rapporti giuridici e rende ancor più difficili le condizioni del concedente. E d'altro canto ha concorso a rendere urgente il problema il maggior interessamento dell'opinione pubblica per il problema terriero, la cui soluzione può trovare nell'enfiteusi un utile contributo.

Si tratta dunque di aspetti della questione nuovi o resi nuovi da avvenimenti recenti ed inattesi.

Per questa ragione il Governo è intervenuto con il decreto-legge sottoposto al Senato per la sua conversione in legge; decreto che era invocato dagli interessati e che fu elaborato da una autorevole Commissione.

I punti concreti importanti del decreto-legge da convertire in legge sono in sostanza quattro: questione dell'aumento del 20 per cento; questione della specie della moneta con cui il pagamento del capitale deve avvenire; questione del laudemio; necessità di una disposizione transitoria.

Anche qui il mio discorso può essere molto breve, perchè la discussione è stata ampia e il discorso dell'onorevole relatore è stato a mio avviso del tutto esauriente.

Questione dell'aumento del 20 per cento. Siamo di fronte al grave, gravissimo problema dei riflessi economici e giuridici della svalutazione della moneta. È possibile una soluzione integrale di questo problema? Non è possibile.

In tutti i rapporti giuridici costituiti anteriormente alla svalutazione questa va a carico del creditore, così come la eventuale futura rivalutazione andrà a carico del debitore. Sono le alterne vicende delle trasformazioni economiche che in tutte le epoche della storia si sono verificate e che noi non possiamo impedire. Tutti i creditori hanno visto i loro crediti ridotti ad un quarto e forse ad un quinto del loro valore per la svalutazione della moneta e tutti i debitori hanno visto diminuire di quattro volte o quattro volte e mezzo il valore dei loro debiti per effetto della svalutazione. Si tratta di un problema che non ci è dato risolvere in generale, e tanto meno in questa particolare materia. Non si può fare altro, come ha osservato ottimamente il senatore Calisse, che adottare temperamenti.

Adottiamo dunque un temperamento parziale, sia pur insufficiente ma che è già qualche cosa. Del resto, i creditori dei canoni enfiteutici in questa materia con l'aumento, sia pure inadeguato del 20 per cento hanno un trattamento di favore in confronto ad altri creditori a cui neppure l'aumento del 20 per cento è concesso.

Questione della specie della moneta. Dico subito che io consento con la commissione nel suo emendamento, per cui il pagamento deve farsi anzichè con moneta legale corrente al momento del riscatto, con la moneta specificata

nel contratto quando ciò risulti dal contratto stesso. Ma non potrei giungere sino alla soluzione radicale dell'onorevole Di Stefano di sopprimere cioè ogni condizione perchè questa eccezione sia ammessa; molto savio invece mi pare il temperamento che la commissione ha proposto, il quale risponde in tutto alla realtà delle cose. Vi sono moltissimi casi di vecchie enfiteusi in cui è pattuito il pagamento con una moneta specifica, ma è pattuito come clausola di stile, la quale non è stata mai praticamente osservata. Ora è chiaro che se noi vogliamo rispettare la volontà delle parti dobbiamo rispettarla integralmente. Dobbiamo perciò considerare non soltanto il momento iniziale in cui fu concluso il patto ma anche il tempo successivo.

Tutti sanno che è possibilissimo alle parti di modificare, non solo espressamente, ma anche tacitamente, con la loro condotta, purchè univoca, il patto anteriormente stabilito. Ora, se risulta che le parti consentirono ad un mutamento di questo patto, tale loro ulteriore volontà, purchè sia manifestata in modo non equivoco, deve avere pieno valore. Esiste dunque, in linea di principio, la possibilità di una modificazione tacita del patto originario; ma evidentemente questa possibilità in concreto non sorge quando la moneta legale corrente ha lo stesso valore della moneta aurea. Allora il problema non si pone: quindi non è possibile una manifestazione di volontà su questo punto: la questione acquista pratica rilevanza solo il giorno in cui la moneta legale perde valore di fronte all'oro. Allora, se le parti vogliono conservare il patto originario, lo devono osservare di fatto. E quindi è giusta la disposizione per cui occorre che il patto sia osservato effettivamente, nei momenti in cui vi è la svalutazione della moneta legale. Io credo pertanto che si debba perfezionare tecnicamente la formula usata dalla commissione, e ciò vedremo nella discussione degli articoli. Dico però subito che la proposta del senatore Santucci di esigere l'osservanza effettiva del patto per l'ultimo quinquennio è pratica perchè il quinquennio ultimo è proprio quello della svalutazione della moneta, in cui il problema ha acquistato pratica rilevanza, e la condotta delle parti ha non equivoco significato giuridico. In ogni modo, sia questa la soluzione o sia altra, il

problema, mio avviso è ben risolto con la proposta della commissione; si tratta solo di trovare la migliore formulazione tecnica del principio, il che non sarà difficile.

Questione del laudemio. Anche qui sono più d'accordo colla commissione che con i senatori Di Stefano e Santucci. Il laudemio non è altro che un supplemento di prezzo che si paga al momento del riscatto per compensare il concedente di ciò che egli perde pel fatto del riscatto. Non mi pare che sia il caso di ricercare ora il suo fondamento storico. Il suo valore pratico non possiamo disconoscerlo senza violare i diritti dei contraenti.

E infine ringrazio l'on. Santucci e l'onorevole relatore di aver suggerito una giustissima proposta, quella cioè di emanare disposizioni transitorie. Oggi modificheremo il testo del decreto legge quale fu formulato dal Governo; ma vi sono rapporti giuridici costituiti nel periodo intermedio fra l'emanazione di tal decreto e la nuova legge, la quale non potrà andare in vigore che fra qualche tempo. Ora è necessario che questi rapporti abbiano la loro sistemazione giuridica: è quindi opportuno che il Senato conceda al Governo la facoltà di emanare norme transitorie per regolarli.

Dopo queste brevi dichiarazioni non ho altro da aggiungere; e mi riservo di esprimere il pensiero del Governo sopra le varie modifiche proposte dall'Ufficio centrale. Mi affretto a dichiarare fin d'ora che in linea generale il Governo ha molto apprezzato la collaborazione dell'Ufficio centrale e che, se non tutte, la maggior parte delle sue proposte, saranno da noi accettate. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli: li rileggo:

Art. 1.

Le prestazioni perpetue di qualsiasi natura, compresi i canoni enfiteutici, possono essere affrancate da chi ne è debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto è disposto nell'articolo 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

Le dette prestazioni, quando consistono in quote di prodotti naturali, possono sempre, a

richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotte a misura annua fissa. Tanto in questo caso, quanto se già la prestazione consista in misura fissa, si può, sempre da chi ne ha il diritto, procedere alla commutazione in annuo canone in denaro.

L'affrancazione, la riduzione e la commutazione avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni suddette sia stato costituito anteriormente alla presente legge.

Su questo articolo il senatore Santucci ha presentato un emendamento così concepito:

Al 1° comma, dopo le parole: « Le prestazioni perpetue di qualsiasi natura, compresi canoni enfiteutici » *aggiungere:* « , i censi e livelli di ogni specie, le risposte e le decime in natura commutate o da commutarsi in denaro ».

Chiedo all'Ufficio centrale il suo avviso su questo emendamento.

CALISSE, *relatore*. Sulla prima parte dell'art. 1 il senatore Santucci propone che dopo le parole « Le prestazioni perpetue di qualsiasi natura » si aggiungano queste: « i censi e i livelli di ogni specie, le risposte e le decime in natura, commutate o da commutarsi in denaro ».

Con la formola proposta da questo Ufficio, e già usata nel testo ministeriale, si è inteso di comprendere tutte le prestazioni periodicamente dovute, in quanto esse costituiscono vincolo per un determinato fondo. Taluno aveva proposto di aggiungere a prestazioni la parola *fondiarie*: non si è fatto, perchè questa parola ha nel Codice un significato tecnico speciale, indicandosi con essa la rendita che si distingue dal censo, e perciò il suo uso in questo luogo avrebbe potuto generare il dubbio di qualche esclusione, che non avrebbe certo corrisposto allo scopo della legge. Alla sostanza dell'emendamento Santucci par dunque che le parole adoperate nel principio di questo articolo pienamente corrispondano.

SANTUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Dopo le spiegazioni date dall'Ufficio centrale per bocca del suo egregio e veramente benemerito relatore io non ho ragione d'insistere. Ma confesso che allora avrei preferito che si fosse soppresso l'inciso « comprese l'enfiteusi » perchè quella specificazione mi ha

suggerito il dubbio che la espressione lata di prestazione di qualunque natura, si possa intendere non con quella larghezza con cui la intende l'Ufficio centrale.

Evidentemente c'è un tipo che rientra nella legge, che è l'enfiteusi e quando è messo come specificazione quasi che si dubiti che l'enfiteusi non entri nella legge, si può dubitare che anche anche altre prestazioni possano sfuggire, tanto più che effettivamente riportandosi alla legislazione precedente sappiamo che vi sono prestazioni come quelle fondiarie propriamente dette, con quote di reddito in natura per colonie perpetue, e vi è pure il caso delle decime che hanno avuto bisogno di una legislazione speciale non bastando il Codice civile. Se dunque ci si vuole riferire, anche a questo si deve dire chiaramente, mentre poi aggiungevo poco fa che per questa ultima categoria di prestazioni perpetue ci si deve ricordare che le leggi speciali hanno una procedura speciale della quale ci dobbiamo preoccupare.

A me parrebbe che dovesse essere chiarito maggiormente il senso dell'art. 1. Tuttavia la dichiarazione dell'Ufficio centrale, in quanto possa essere condivisa dal ministro, si può dire che sia la *mens legis*, si dà il vero valore della legge quando si tratta di applicarla. Perciò posso anche acquietarmi e non insistere nel mio emendamento, ma mi pare che una formola più completa non avrebbe fatto danno.

Concludo che se l'Ufficio centrale preferisce di non ritoccare l'articolo non insisto nel mio emendamento in quanto ritengo che con le sue dichiarazioni rimanga fissato il concetto amplissimo che io volevo fissare nell'emendamento.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Prendo lo spunto dalle osservazioni fatte, per domandare all'Ufficio centrale, in conseguenza di quanto è stato testé detto, un chiarimento: è applicabile questa legge alle prestazioni ex feudali?

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Non v'è dubbio che in questa materia la specialità dei casi sia abbondante, e questi variano anche da regione a regione d'Italia, in corrispondenza con le legislazioni precedenti la unificazione del diritto

nazionale. Farne enumerazione è cosa pericolosa in una legge, perchè potrebbe non essere completa, e nascerebbe questione sulla applicazione della legge stessa a qualche specie non indicata. Perciò non si è parlato di decime, nè di legati pii nè di altro a ciò affine, ma tutto si è compreso nella parola generale di prestazioni.

L'onorevole Santucci osserva che, stando a questo, nemmeno si sarebbe dovuto fare menzione speciale dei canoni enfiteutici. L'osservazione è giusta; ma è il Codice stesso che dalle prestazioni, siano rendite fondiarie o semplici od altre, distingue i canoni che derivano dalle concessioni enfiteutiche, trattandone in luogo ed in modo diverso: il silenzio su di essi avrebbe potuto dar luogo al dubbio della loro inclusione nelle disposizioni della presente legge.

In quanto poi si riferisce al procedimento, che deve essere osservato nella esecuzione di questa legge, la domanda dell'onor. Santucci è già stata, se io non m'inganno, prevenuta con la disposizione che forma l'ultima parte di questo art. 1. Per l'affrancazione le norme procedurali son quelle stabilite negli articoli che seguono, anche se la costituzione delle prestazioni risalgia al tempo di precedenti leggi, le quali intanto potranno ancora avere efficacia in quanto qui se ne faccia dichiarazione o richiamo o non siano qui state sostituite da nuove disposizioni.

SANTUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. A me pare che potrebbe trovarsi un temperamento fra le due formule in questo senso. Giustamente mi suggeriva un valoroso collega dicendo che forse la ragione di quelle parole « compresi i canoni enfiteutici » non è oziosa, in quanto ci sono dei canoni enfiteutici che non sono perpetui. Ora siccome la legge tratta delle prestazioni perpetue, la specificazione non ne indebolirebbe, ma ne estenderebbe l'applicabilità, in quanto soltanto nei casi in cui non si tratti di prestazione perpetua è necessaria una dichiarazione espresa.

Questo potrebbe aggiustare la cosa. Concludo suggerendo l'aggiunta « compresa la enfiteusi temporanee », e ritirando invece il mio

originario emendamento perchè mi affido alle dichiarazioni esplicite già fatte.

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Le prestazioni derivanti da concessioni enfiteutiche sono affrancabili anche se non abbiano carattere di perpetuità. Questa eccezione è espressamente dichiarata nella fine della prima parte di questo articolo. Ed in essa si vede uno dei punti di differenza che più volte in questa legge s'incontreranno fra i canoni enfiteutici e le prestazioni di altra natura: la qual cosa conferma la convenienza di non comprendere le une e gli altri in una sola espressione, come poc'anzi si è detto. Per altro, questa non è che questione di forma; se altra se ne proporrà che meglio conduca allo scopo di rimuovere ogni incertezza ed ogni questione, essa sarà accettata.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io mi associo alle osservazioni dell'Ufficio centrale per quel che riguarda l'emendamento Santucci. L'onor. Santucci mi pare che possa essere soddisfatto delle dichiarazioni esplicite ripetutamente fatte che le prestazioni contemplate nell'articolo primo sono tutte le prestazioni perpetue di qualunque specie e natura, comprese pertanto quelle a cui accennava l'onorevole senatore Cannavina. Quando nella discussione rimane consacrata questa interpretazione la volontà del legislatore non può apparir dubbia.

Piuttosto io dovrei fare qualche altra osservazione per mio conto all'onorevole Ufficio centrale. L'articolo primo nel testo dell'Ufficio centrale ha due modificazioni. Una di forma in quanto si specifica che l'affrancazione può essere chiesta da chi ne è debitore. Accetto completamente questo opportuno emendamento che chiarisce il testo. La seconda modificazione riguarda il capoverso primo dell'articolo. Questo capoverso, nel testo approvato dall'onorevole Ufficio centrale, dice: « le dette prestazioni quando consistono in quote di prodotti naturali, possono sempre a richiesta di chi vi ha diritto, essere ridotte a misura annua fissa ». E su questo punto io consento. « Tanto in questo caso - continua il capoverso - quanto se

già la prestazione consista in misura fissa, si può, sempre da chi ne ha il diritto, procedere alla commutazione in tanto canone in danaro». Qui non nasconde al Senato qualche dubbio che ho sull'opportunità della disposizione.

Siamo in un periodo di oscillazione del valore della moneta, che di giorno in giorno ci porta ora ad aumenti, ora a diminuzioni. Sembra prudente - io osservo - concedere la facoltà al creditore della prestazione di far commutare la prestazione in natura in un nuovo canone fisso in danaro? In questo momento potrebbe benissimo accadere, anzi accadrà che i creditori sceglieranno il giorno in cui la svalutazione sia più grave in modo da garantirsi una somma fissa molto elevata, per ogni evenienza avvenire; ed allora se si verificasse una rivalutazione della lira (come è nei voti e nelle speranze di tutti), i debitori delle prestazioni sarebbero enormemente aggravati. Facendo anche l'ipotesi di una rivalutazione parziale della lira, è certo che i debitori sarebbero aggravati in modo intollerabile. La prestazione in natura invece ha il vantaggio di mettere al coperto tutte e due le parti dalle oscillazioni del valore della moneta. Ed allora non so quanto sia prudente il modificare il carattere di queste prestazioni, proprio in questo agitato periodo della vita economica nazionale.

Queste le osservazioni che faccio e di cui sono certo, l'onorevole Ufficio centrale apprezzerà il valore. In questo caso potremmo sopprimere la seconda parte del capoverso, e limitarci alla prima; e quindi modificare il secondo capoverso togliendo la parola « commutazione ».

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. Riconosco, a proposito del diritto della commutazione in danaro della prestazione data al creditore di questa, la gravità delle osservazioni fatte dall'onorevole ministro.

Facendo questa proposta, l'Ufficio centrale aveva considerato che, mancando l'affrancazione, che è soltanto diritto del debitore, la commutazione in danaro della prestazione, chiesta dal creditore, poteva essere un avviamento a quella, ovvero una diminuzione della soggezione del fondo. Il creditore, e vero, può chiedere la commutazione in un momento di

maggior elevazione del prezzo dei prodotti in cui la prestazione consiste. A ciò si era portato un qualche rimedio, esigendo che la determinazione del prezzo stesso fosse fatta sulla media di quelle decennali; ma, se eccessivo, ciò non ostante, il debitore giudicasse il suo aggravio, egli ha sempre e pronto il mezzo di difesa e di liberazione, procedendo all'affrancazione del fondo. E non è chi non veda come, se non è affrancato, questo diminuisca la sua soggezione mediante la commutazione della prestazione da naturale in pecuniaria. Il creditore che ha diritto ad una parte de' prodotti del fondo, vigila su di questo, impone tempo e qualità di lavori, indaga la condotta del coltivatore, ne diventa, pel contrapposto interesse, non di rado un nemico. La commutazione in danaro fu sempre un mezzo di liberazione. Nella legislazione già ve n'è esempio, ma di essa si volle fare un obbligo, cui non si poté dare efficace sanzione. Qui si propone che essa sia soltanto una facoltà, che sarà messa in azione dall'interesse personale: il creditore avrà la somma certa annua da riscuotere; il debitore, soddisfatto questo suo obbligo, potrà disporre liberamente dell'uso del fondo, anch'egli seguendo soltanto il proprio interesse.

Tali son le ragioni della proposta, e non mi sembran prive di buon fondamento. Ma il Senato veda se debba farsi mutamento, seguendo le osservazioni dell'onorevole ministro, poichè ad esso l'Ufficio centrale in ciò si rimette.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Le osservazioni dell'onorevole relatore sono certo molto gravi, però non mi sembrano tali da farmi recedere dalla mia osservazione. È certo che la commutazione ha un suo lato utile; il canone in natura implica vincoli, che non esistono quando il canone è in danaro. Ma la commutazione dovrebbe essere in facoltà di tutte e due le parti, quindi non solo del creditore, ma anche del debitore della prestazione. Questo non si è voluto dalla Commissione, e giustamente, perchè sarebbe stata una troppo grave modificazione dei patti originali. Ma ammettere la modificazione solamente per il creditore e soprattutto ammetterla in un periodo di variabilità del valore della moneta,

confesso che mi sembra eccessivo. Tanto più che questo periodo di valore oscillante della moneta è da prevedere che durerà non poco, probabilmente non qualche anno ma qualche decennio. È d'ora essere molto probabile che duri qualche decennio, perchè la stessa rivalutazione che noi ci auguriamo, non possiamo augurarcela repentina. Credo insomma che un problema come quello della commutazione in denaro non sia prudente affrontarlo in un periodo come questo. A mio avviso esso è da rinviarsi ad un periodo in cui l'economia nazionale abbia trovato il suo pieno equilibrio. Per ora è sufficiente, mi sembra, accontentarci della commutazione in una quantità fissa di derrate, con cui si ottiene lo scopo di svincolare l'enfiteuta, senza pericolo di squilibri e di ingiustizie.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Io credo che il primo capoverso dell'art. 1º abbia una importanza capitale, che obbliga a chiarire assolutamente il dubbio da me sollevato poco fa.

Col capoverso, su cui richiamo l'attenzione del Senato, così com'è proposto dall'Ufficio centrale, si dà, in termini generali, facoltà per tutte le prestazioni, di cui è parola nella prima parte dell'articolo, e quindi parrebbe anche per i canoni enfiteutici, di commutare in danaro la prestazione pattuita in prodotti naturali. Ora, se è così che va inteso il capoverso, la concessa facoltà o è ingiusta o è inutile. È ingiusta per i canoni enfiteutici, giacchè pattuito il pagamento del canone in prodotti naturali, il dominio diretto ha, insieme col diritto della riscossione in natura, anche quello di tramutare, quando lo stimerà di suo interesse, il prodotto naturale in moneta, scegliendo, a tutto suo rischio e pericolo, il momento in cui egli crederà convenienti le condizioni del mercato, comprese le eventuali oscillazioni sul valore della moneta. Di qui la ingiustizia, a mio avviso, della commutazione in danaro in quanto al canone enfiteutico. Circa poi le altre prestazioni, quali, ad esempio, le decime ex-feudali, la facoltà della commutazione è inutile, perchè, anzi, per leggi anteriori la commutazione in danaro per somma annua fissa, con norme speciali anche di procedura, è già imposta, ed il ripeterla qui è un fuor d'opera

tanto più come facoltà, a meno che non siano scaduti e non prorogati i termini concessi con le leggi speciali di cui ho fatto cenno. Cossicché, traendo argomento anche da ciò che disse l'onorevole Guardasigilli, io ritengo che quando si tratta di prestazione in prodotti del suolo di natura enfiteutica, la commutazione in denaro non debba essere consentita, ma sia consentito all'enfiteuta solo lo affranco con le norme della legge. Viceversa per altre prestazioni, come ad esempio le ex-feudali, la legge attuale debba confermare la commutazione in somma annua fissa in danaro, se il termine a ciò concesso dalle leggi speciali non sia stato per avventura prorogato. Ritengo quindi, concludendo, che si debba modificare il capoverso, non concedendo la commutazione in danaro per la prestazione enfiteutica pattuita in prodotti del suolo, e solamente affermandola per le altre prestazioni di natura diversa, per esempio per quelle ex-feudali.

SANTUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Il contrasto manifestatosi fra l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro, con quelle osservazioni che ha fatto il collega Cannavina, e, di più, con quell'altra osservazione che ha fatta l'onorevole ministro, mi pare che consiglino di maturare meglio la formulazione della legge e non consiglino invece di votarla oggi affrettatamente. Fra l'altro, per esempio, vi è l'aggiunta che si vorrebbe fare delle commutazioni, che sono già per una legge imperante obbligatorie, e quindi è molto grave che si dubiti se la commutazione competa al debitore o al creditore: compete a tutti e due. (*Approvazioni*). È vero che i termini di questa legge, che è ormai abbastanza antica, sono molte volte state prorogati, e sono tuttora aperti, ma, insomma, il carattere della legge imperante è quello della obbligatorietà, e, quindi, della reciprocità perchè tutti e due le parti sono soggette a questa disposizione.

Ora tutto questo richiede un esame un po' più maturo per poter avere una formulazione più esatta e corrispondente alla varietà dei casi. Va bene il concetto dell'Ufficio centrale che non accettava le specificazioni che io suggerivo nella mia proposta che ho ritirata volentieri. Ma tutto quello che vien dopo ha bisogno di essere maggiormente esaminato. Sono

sicuro che l'Ufficio centrale ha già studiata la questione, ma dal modo come la discussione si è svolta mi pare che l'argomento richiederebbe maggiore esame, e pregherei di rimandare la discussione stessa perchè nel frattempo l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale possano concordare una formula che meglio risponda alle varie obiezioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Poiché il pensiero del Governo, non soltanto sull'articolo primo ma anche su qualche altro articolo, non è completamente conforme a quello dell'Ufficio centrale, a me parrebbe opportuno, per le ragioni che sono state svolte dall'on. Santucci, che si sospendesse il proseguimento della discussione, per dar tempo domani mattina al ministro di conferire con l'Ufficio centrale e questo, se crede, di conferire con i presentatori dei diversi emendamenti, in modo che, se pure rimangano dei dissensi, non si faccia qui in Senato una discussione preliminare di chiarificazione che deve aver luogo in seno all'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domani mattina sono impegnato per la firma reale e per il Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Siccome mi sono fatte premure per la discussione del n. 2 dell'ordine del giorno « Approvazione del protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923 » che, presumibilmente, non darà luogo a lunga discussione, si potrebbe domani, in principio di seduta, discutere il disegno di legge posto al n. 2 dell'ordine del giorno, e quindi riprendere la discussione dell'attuale disegno di legge.

Consente l'onorevole ministro?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. E l'Ufficio centrale consente?

CALISSE, *relatore*. La Commissione consente.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni rimane così stabilito.

Sull'ordine del giorno.

SUPINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Propongo che domani si discuta anche il n. 3 dell'ordine del giorno, che riguarda i contratti sulle azioni di società anonime e in accomandita. Non so però se l'onorevole ministro Nava consenta in questa mia proposta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dell'economia nazionale se accetta la proposta dell'on. Supino.

NAVA, *ministro dell'economia nazionale*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'on. Supino perchè nella seduta di domani si discuta anche il n. 3 dell'ordine del giorno prima di quello relativo alle enfiteusi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Allora domani, dopo il disegno di legge che è al n. 2 dell'ordine del giorno, si discuterà quello cui ha fatto cenno l'on. Supino.

Annuncio d'interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Interrogazioni:

Al ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intenda con urgenza prendere per assicurare la stabilità dell'edificio adibito a Museo Nazionale in Napoli nella parte rispondente alle due gallerie, donde hanno dovuto rimuoversi le preziose sculture arcaiche e la magnifica collezione dei marmi colorati, con grave lamento dei visitatori e degli studiosi.

Mango.

Interrogazione con risposta scritta.

Al ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga doveroso cancellare, o almeno attenuare, una grave sperequazione, col bandire al più presto concorsi per titoli e

per esami e senza limitazione di posti, a cattedre di scuole medie di secondo grado, riservandoli a quegli ex-combattenti che da anni prestano in tali scuole lodevole servizio. I quali, anche se mutilati e decorati al valore, non possono sistemarsi con gli attuali concorsi per soli titoli in favore dei supplenti invalidi ed ex-combattenti per mancanza dei corrispondenti insegnamenti nelle scuole medie di primo grado, o pel loro abbinamento con altre materie, mentre ben poco possono sperare dai concorsi generali per titoli e per esami, nei quali sono gravemente danneggiati dall'innovazione dell'art. 59 del regolamento 4 settembre 1924, che toglie ogni valore al servizio prestato fuori ruolo, anche se classificato ottimo.

Ancona.

Di fronte agli abbattimenti avvenuti ed ai manifesti propositi di abbattimenti di piante nel Parco della Villa Begozzo in provincia di Mantova, il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda opportuno disporre la più severa vigilanza affinché non venga menomato in nessuna sua parte, quell'importante e magnifico monumento nazionale.

Gatti.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Sorteggio degli Uffici.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923 (Numero 41);

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1924, n. 462, che autorizza il Ministro dell'Economia Nazionale a sospendere l'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ai contratti riguardanti azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, esercenti il credito (N. 3).

IV. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto

15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue (Numero 8).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla cessione dello stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri all'Opera nazionale pro combattenti (N. 14);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o maggio 1924, n. 768, che stabilisce nuove tariffe per la spedizione del materiale di propaganda (N. 16);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi. Rimborso somme anticipate per eventuali protesti (Numero 19);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica e la sostituzione dei membri eletivi nelle Commissioni centrale e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche (N. 21);

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 955, riguardante l'esenzione dalle tasse postali per l'invio di corrispondenze raccomandate da parte di Enti semistatali (Numero 26);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1259, portante modificazioni nella costituzione della Commissione tecnico-legale istituita col Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 71 (N. 27);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1357, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina, presso il Ministero delle comunicazioni, per il personale e per i servizi postali, telegrafici e telefonici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento e di riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 31);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1407, circa la valutazione del periodo di prova agli effetti della nomina ad

insegnante ordinario nei Regi istituti nautici per i provenienti dagli ufficiali della Regia marina (N. 33);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1646, riguardante il trattamento economico al personale militare della Regia marina destinato a terra nelle colonie (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1580, che modifica l'articolo 5 della legge 6 luglio 1911, n. 648, circa il reclutamento dei gestori di magazzino e di cassa (N. 37);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (N. 44);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1587, relativo all'accertamento e riscossione dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli enti locali (N. 52);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1237, recante norme sul trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende esercenti pubblici servizi di tra-

sporto in concessione, esonerato dal servizio dal 1° gennaio 1923 (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato (N. 62);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1627, contenente disposizioni per le Soprintendenze alle opere di antichità e belle arti (N. 67);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1693, col quale fu istituita la Camera di Commercio e Industria dell'Jonio in Taranto (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazione nella composizione del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle colonie (Numero 73).

La seduta è tolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 3 febbraio 1925 (ore 20).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.